

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
**(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento

(Estensore: GINETTI)

Roma, 19 luglio 2016

Osservazioni sull'atto:

**Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene a talune disposizioni relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi difficoltà relativamente alla loro stabilità finanziaria (COM(2016) 418)**

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,

considerato che la proposta è finalizzata ad aumentare il grado di liquidità finanziaria di alcuni Stati membri in difficoltà per il perdurare della crisi economica e finanziaria e per le politiche di risanamento, attraverso la proroga di due forme di aumento temporaneo del tasso di cofinanziamento europeo, nell'ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), al fine di assicurare che in tali Paesi non diminuiscano gli investimenti in favore della crescita e l'occupazione;

rilevato che, per entrambe le proroghe, non si tratta di finanziamenti aggiuntivi rispetto agli importi complessivi a valere sul bilancio dell'Unione europea, previsti per i programmi operativi nel periodo di programmazione 2014-2020, ma di anticipazioni, compensate poi con corrispondenti riduzioni di pagamento alla chiusura dei programmi stessi;

rilevato che le due proroghe oggetto della proposta riguardano unicamente Grecia e Cipro;

considerato, in particolare che:

- la proposta prevede la proroga dell'aumento, previsto dall'articolo 24 del regolamento (UE) n. 1303/2013 (recante disposizioni comuni sui Fondi SIE), del 10 per cento del tasso di cofinanziamento europeo previsto per i "pagamenti intermedi" in favore degli Stati membri in difficoltà di bilancio, identificati dal fatto che beneficiano di un sostegno finanziario nel quadro di un programma di aiuto all'aggiustamento finanziario.

I programmi di aggiustamento finanziario sono quelli istituiti, successivamente al 21 dicembre 2013, in forza del regolamento (CE) n. 407/2010 che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria, del regolamento (CE) n. 332/2002 che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri, o del regolamento (UE) n. 472/2013 sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria.

---

Al Presidente  
della 5<sup>a</sup> Commissione permanente  
S E D E

Gli Stati membri che erano stati ammessi a beneficiare di un aumento dei pagamenti a norma del predetto articolo 24, erano Romania, Irlanda, Portogallo, Cipro e Grecia. Ora, mentre i primi quattro hanno completato i rispettivi programmi di aggiustamento, il sostegno finanziario per la Grecia è previsto in scadenza alla fine del terzo trimestre del 2018. Pertanto, la proroga relativa all'articolo 24 si applicherà solo alla Grecia e, poiché la scadenza è prevista al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha termine il programma di aggiustamento, essa durerà fino al 30 giugno 2019;

- la proposta prevede, inoltre, la proroga dell'aumento, previsto dall'articolo 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013, del tasso di cofinanziamento europeo per i programmi operativi FESR e FSE specificamente in favore di Cipro, dal 50 all'85 per cento. Tale aumento temporaneo, la cui scadenza è ad oggi prevista al 30 giugno 2017, è prorogata fino al termine di ciascun programma operativo, al termine del quale, il cofinanziamento europeo complessivo non sarà superiore a quello inizialmente programmato.

La misura di proroga in favore di Cipro, secondo la Commissione europea, è giustificata dalla situazione economica ancora fragile, comprovata dal tasso di crescita stagnante, dalla riduzione degli investimenti, dall'elevato tasso di disoccupazione e dalle tensioni del settore finanziario, che richiede di attenuare la pressione sul bilancio nazionale e accelerare gli investimenti più urgenti,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica è correttamente individuata nell'articolo 177 del TFUE, che prevede la procedura legislativa ordinaria per definire i compiti, gli obiettivi prioritari e l'organizzazione dei fondi a finalità strutturale, nonché le norme generali e le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia e il coordinamento dei Fondi tra loro e con gli altri strumenti finanziari esistenti;

il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'obiettivo di aumentare la liquidità di alcuni Paesi in difficoltà, attraverso un meccanismo temporaneo di aumento del cofinanziamento europeo nel quadro dei Fondi SIE, non può essere conseguito dagli Stati membri singolarmente;

il principio di proporzionalità è rispettato in quanto la proposta non va oltre quanto necessario per il raggiungimento del predetto obiettivo, in quanto la proroga delle maggiorazioni temporanee del cofinanziamento europeo ad alcuni Stati membri si giustifica in base al prolungamento della crisi economica.

Nadia Ginetti